

STATUTO

ASSOCIAZIONE CALCIO TAVERNE



Art.1

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1. I 1.6.1950 ai sensi degli articoli 60 e segg. del C.C.S., si è costituita una associazione denominata: ASSOCIAZIONE CALCIO TAVERNE, con lo scopo di promuovere l'educazione fisica in generale ed il gioco del calcio in particolare.
- 1.2. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, È affiliata all'Associazione Svizzera di Calcio (ASF) e con i suoi membri e rappresentanti riconosce gli statuti, i regolamenti e le decisioni dell'ASF dell'UEFA e della FIFA.
- 1.3. I nostri colori sociali sono giallo-nero.
- 1.4. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci
 - b) il Comitato
 - c) i Revisori
- 1.5. L'Associazione risponde dei propri impegni con il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Art.2

I SOCI

- 2.1 I soci si distinguono in:
 - a) attivi
 - b) sostenitori
 - c) onorari
- 2.2 * Sono soci attivi i giocatori della o delle squadre ed i membri di Comitato. I minorenni acquistano la qualità di socio attivo, previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
Non di meno il diritto di voto con carattere deliberativo viene acquistato nel corso dell'anno in cui il minorenne acquista la qualificazione di giocatore attivo.
*modificato il 05.07.2025
- 2.3 Sono soci sostenitori coloro che prestano un contributo alla realizzazione degli scopi sociali.
- 2.4 Sono soci onorari coloro che hanno prestato un contributo eminente alla promozione e alla diffusione degli ideali prefissi dall'Associazione.
- 2.5* Si diventa socio attivo previa accettazione del comitato. Si diventa socio sostenitore con il pagamento del contributo sociale.

Si perde il diritto di essere soci:

- a) con le dimissioni date per iscritto o verbalmente al comitato che deciderà sull'accettazione o meno nella più prossima seduta;
- b) con il mancato pagamento della tassa sociale o del contributo;
- c) con l'espulsione pronunciata dall'Assemblea su proposta del comitato.

*modificato il 05.07.2025

2.6 Il socio dimissionario non è tenuto al pagamento di indennità alcuna;

Art 3

TASSE

- 3.1 * I soci attivi ed allievi sono tenuti al pagamento di una tassa.
I soci sostenitori sono tenuti al pagamento di un contributo.
La tassa ed il contributo sono fissati, una volta all'anno dal Comitato.
*modificato il 05.07.2025

Art 4

L'ASSEMBLEA

- 4.1 L'Assemblea è la riunione di tutti i soci attivi, sostenitori e onorari.
- 4.2 Chi pretende di essere socio deve, a richiesta, documentare tale qualità mediante presentazione della tessera sociale.
- 4.3* L'Assemblea dei soci è convocata dal comitato, in via ordinaria una volta all'anno entro il 30 settembre. La convocazione sarà fatta mediante pubblicazione sugli organi della stampa e con affissi nei vari locali pubblici ed agli albi comunali. I soci attivi devono essere convocati con avviso personale. La convocazione con l'indicazione delle trattande all'ordine del giorno dovrà essere diramata almeno 10 giorni prima della data fissata.
*modificato il 05.07.2025
- 4.4 L'Assemblea è convocata in via straordinaria con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria quando il comitato lo ritiene opportuno, oppure quando 1/5 dei soci con diritto di voto ne fa richiesta per iscritto al comitato. La domanda dovrà contenere l'indicazione del motivo per cui si chiede la convocazione dell'Assemblea e le proposte da presentare alla stessa. Il comitato ha la facoltà in caso d'urgenza di stabilire altri sistemi di convocazione.
- 4.5 L'Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno 1/5 dei soci aventi il diritto di voto. questa maggioranza non è più richiesta per la seconda convocazione che può aver luogo mezz'ora dopo l'orario previsto per l'inizio della prima Assemblea.
*modificato il 13.09.2001 e il 30.08.2010
- 4.6 I lavori dell'Assemblea sono diretti da un presidente del giorno assistito dal segretario per la tenuta del verbale e da due scrutatori nominati dall'Assemblea.
- 4.7 Tutte le deliberazioni saranno prese a semplice maggioranza dei votanti e nella forma dell'alzata di mano qualora la maggioranza non proponga un sistema diverso. Sono riservati i capoversi 4.8 e 4.10.

- 4.8 Il presidente può togliere la parola ad un socio se la esposizione divenisse prolissa o assumesse carattere offensivo. Ha la facoltà di ordinare l'espulsione di un socio insubordinato, nonché di sospendere momentaneamente l'Assemblea in caso di tumulto.
- 4.9* Sono competenze dell'Assemblea:
- a) la nomina del presidente dell'Associazione e dei membri del comitato;
 - b) la nomina dei revisori;
 - c) l'approvazione dei conti e delle diverse relazioni in ordine alla attività svolta durante l'anno precedente;
 - d) l'approvazione e le modifiche dello statuto;
 - e) l'espulsione dei soci;
 - f) la nomina dei soci onorari;
 - g) lo scioglimento dell'Associazione;
 - h) in ogni altra deliberazione che non rientra nelle competenze di un altro organo dell'Associazione.
- *modificato il 05.07.2025
- 4.10 Per la validità delle deliberazioni di cui alle lettere d), e), f), g), dell'articolo precedente occorre la maggioranza dei 2/3 dei soci presente all'Assemblea.

Art 5

IL COMITATO

- 5.1* Il comitato è composto da 9-15 membri. È nominato per un periodo di due anni e i suoi membri sono sempre rieleggibili.
- 5.2 Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Il membro del comitato non può astenersi dal voto. In caso di parità decide il presidente.
- 5.3. È compito del comitato:
- a) far rispettare lo statuto;
 - b) far eseguire tutte le decisioni dell'Assemblea dei soci;
 - c) rappresentare l'Assemblea di fronte a terzi;
 - d) decidere su tutti gli oggetti aventi attinenza con lo scopo e gli interessi sociali;
 - e) formare sezioni e commissioni ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione.
 - f) le stesse possono agire soltanto su ordine del comitato e dirette da un suo membro;
 - g) stabilire le competenze dei suoi membri;
 - h) prestare tutta la sua opera per il buon andamento dell'Associazione;
 - i) nominare allenatori per le varie sezioni:
- *modificato il 13.09.2001
- 5.4* La società è vincolata di fronte a terzi con la firma collettiva del presidente o del vicepresidente con quella del segretario o del cassiere; Il Comitato ha facoltà di delegare tale rappresentanza in caso di necessità operative e in forma limitata alla funzione del Membro di Comitato.
- *modificato il 05.07.2025
- 5.5 Il comitato è autorizzato a compiere le spese indispensabili per il normale funzionamento dell'attività sportiva dell'Associazione.
- 5.6 La partecipazione alle sedute dei membri del comitato è obbligatoria. In caso di impedimento dovrà essere avvertito il presidente o il segretario;

Art 6

I REVISORI

- 6.1 * L'Assemblea nomina 2 revisori e un supplente per l'esame dei conti dell'esercizio susseguente.
Essi presenteranno un rapporto scritto all'Assemblea.
I revisori stanno in carica 1 anno e sono rieleggibili.
Il Comitato ha facoltà di nominare un ufficio revisione esterno se lo ritenesse opportuno in sostituzione della nomina di 2 revisori
*modificato il 05.07.2025

Art.7

LA COMMISSIONE TECNICA

- 7.1 È composta da un numero di membri scelti dal comitato e dall'allenatore(i).
- 7.2 La CT è nominata dal comitato e ha la mansione di occuparsi di tutte le questioni tecniche relative all'attività della sezione calcio.
In particolare, ha il compito:
- a) di formare le squadre per ogni gara;
 - b) di scegliere il capitano delle diverse formazioni;
 - c) di provvedere alla formazione tecnica degli allievi;
 - d) di vegliare alla disciplina sportiva, sul campo e fuori, dei soci attivi e farne rapporto al comitato;
 - e) di proporre al comitato l'ammissione dei nuovi soci attivi;
 - f) di ogni altra questione tecnica che non impegni l'Associazione verso terzi.
- 7.3 La CT è convocata dal suo presidente e si riunisce ogni qualvolta sia necessario per il buon andamento di tutte le formazioni.
- 7.4 Il socio attivo può ricorrere per iscritto al comitato entro 15 giorni contro la decisione della commissione tecnica che lo riguardano personalmente.

Art.8

DISCIPLINA E PENALITÀ

- 8.1 I membri del comitato sono tenuti a comportarsi in modo corretto, astenendosi di esprimere in pubblico e a terzi giudizi o critiche di qualsiasi natura sul conto dei colleghi di comitato e dei calciatori. Essi sono parimenti tenuti a fare rapporto al presidente per i casi di indisciplina.
- 8.2 I soci attivi(calciatori) sono obbligati ad un contegno corretto, specie nei confronti dei membri del comitato, dei colleghi, dell'arbitro e dei giocatori e dei dirigenti avversari.
Essi sono parimenti tenuti alla massima disciplina sportiva, ubbidendo ed attenendosi rigidamente agli ordini loro impartiti, dal presidente, dalla CT e dal capitano. All'infuori di questi dirigenti, nessuna altra persona, non espressamente autorizzata, può disporre o dare ordini ai calciatori.
- 8.3 Tutti i membri dell'Associazione sono tenuti alla massima disciplina sul campo sociale o avversario. Essi devono contribuire mediante una condotta sportivamente irreprensibile, al mantenimento dell'ordine su qualsiasi campo sportivo in cui si trovino.
- 8.4 Tutti i dirigenti sono tenuti a fare rapporto al presidente sui casi di indisciplina da loro constatati.
- 8.5* I casi di indisciplina sono puniti dal comitato a seconda della loro gravità:
- a) con l'ammonimento scritto;

- b) con la multa disciplinare da 20 a 100 Chf in aggiunta ai costi sostenuti dalla società per il caso di indisciplina
- c) con la sospensione dell'attività per un periodo da 10a30 giorni da effettuarsi durante il normale svolgimento dell'attività calcistica;
- d) con l'espulsione dall'Associazione;
- e) con la radiazione dal comitato o dalle diverse commissioni, per membri che non diano sufficienti garanzie di serietà o che per tre volte consecutive con si presentassero alle sedute senza giustificazioni.

*modificato il 05.07.2025

- 8.6 Al socio sottoposto a procedimento disciplinare devono essere resi noti i fatti gli vengono rimproverati, perché presenti entro 10 giorni le proprie giustificazioni.
- 8.7 L'espulsione è adottata dall'Assemblea su proposta del comitato.
- 8.8 Il mancato pagamento della multa disciplinare entro il termine di un mese oppure i ripetuti ammonimenti scritti, oppure due sospensioni disciplinari, costituiscono sufficiente motivo perché il comitato possa proporre l'espulsione del socio.

Art 9

DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, salvo decisione contraria presa dai 2/3 dei soci aventi diritto di voto presenti all'Assemblea, l'eventuale capitale sociale nonché il materiale di appartenenza dell'Associazione, sarà depositato presso la Municipalità del Comune di Torricella-Taverne e da questa devoluto, se del caso, ad una associazione del Comune che abbia per scopo l'educazione fisica e sportiva analoga. È esclusa qualsiasi ripartizione tra i soci.
- 9.2 Per lo scioglimento dell'Assemblea occorre, come già previsto agli articoli 4cap. 9 e cap 10, il consenso dei 2/3 dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea purché raggiunga la maggioranza dei soci.
- 9.3 Per quanto non previsto dai seguenti statuti, fanno stato le disposizioni previste dal C.C.S.

Art.10

APPROVAZIONE

- 10.1 Il presente statuto abroga quello in data 1.2.1952. Esso è stato approvato dall'Assemblea dei soci del 7 giugno 1974 ed entra immediatamente in vigore.
- 10.2 Le modifiche degli articoli contrassegnati da un asterisco sono state apportate dall'Assemblea straordinaria dei soci del 10 novembre 1983, dall'Assemblea ordinaria dei soci il 30 agosto 2010 e dall'assemblea straordinaria dei soci del 05 luglio 2025

Taverne, 05 luglio 2025